

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 4 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI.

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di settembre, alle ore 18,40, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale verbalizzante, dott.ssa Emanuela Maria Costa, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Cavagnino Augusto - Sindaco	X		
Mongini Massimo	X		
Monti Felice	X		
Romanati Gino	X		
Massara Valentino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Ravizza Michele	X		
Pettinaroli Franca		X	
Farinello Bianca Gianpaola		X	
Chiarinotti Mario	X		

Constatato il numero legale, il Sindaco, dott. Augusto Cavagnino, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
E SERVIZI CONNESSI.**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Soriso, 4/9/2013

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 29 novembre 2002, con deliberazione n 26, il Consiglio Comunale ha approvato Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi;
- in data 29 settembre 2003, con deliberazione n 14, il Consiglio Comunale ha approvato nuovamente il Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi recependo le comunicazioni e le osservazioni formulate dall'Arpa e dall'Asl;

PRESO ATTO che l'art 7 del suddetto regolamento disciplina l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevedendo alla lettera d) che i rifiuti speciali sono assimilati a quelli urbani quando il quantitativo dei rifiuti speciali conferito al pubblico servizio non ecceda oltre i limiti di peso e/o di volume di utenza domestica indicati nella tabella A) allegata al regolamento;

RILEVATA l'assenza della tabella A) allegata al regolamento;

RICHIAMATA la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 che stabilisce i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

RITENUTO doveroso adeguare in tal senso il regolamento comunale approvato nella seduta del 29 settembre 2003, sopra richiamata sostituendo l'art. 7 con il seguente:

“ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI”

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole qualora rientrino nei parametri di qualità e quantità, redatti in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005, riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. I rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti dei Codici CER di cui al comma 7 e dei limiti quantitativi di cui al comma 8.
3. I rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani
4. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti
5. i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
6. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 39.
7. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)
Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

8. In conformità ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 47-14763, (opportunamente parametrati ai quantitativi di produzione del Comune di Soriso) sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, di cui al precedente comma 7, derivanti da utenze non domestiche la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:
- a) per i rifiuti di cui al comma 7 che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo
 - b) per i rifiuti di cui al comma 7 che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferite alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica):

	categorie di attività	quantità (kg/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,67
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,67
3	Esposizioni, autosaloni	0,83
4	Alberghi con ristorante	2,92
5	Alberghi senza ristorante	1,67
6	Case di cura e riposo	3,34
7	Uffici, agenzie, studi professionali	2,50
8	Banche ed istituti di credito	1,25
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,50
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,92
11	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	2,50
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50
13	Attività industriali con capannoni di produzione	2,60
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,34
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	13,76
16	Bar, caffè, pasticceria	10,84
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,26
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,42
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,60
20	Discoteche, night-club	2,92
21	Attività agricole	8,34

9. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari, il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse. Per tali utenze selezionate la quota variabile della tariffa sarà determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione della quota fissa secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
10. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione

presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

- 11. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'art. 9.*
- 12. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in forma differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.”*

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267 del 2000;

Visto il D.Lgs 22 del 1997;

Visto il D.Lgs 267 del 2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. Di modificare il Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi approvato in data 29 settembre 2003, con deliberazione n 14, sostituendo l'art. 7 con il seguente:

“ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole qualora rientrino nei parametri di qualità e quantità, redatti in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005, riportati ai commi successivi del presente articolo.*
- 2. I rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti dei Codici CER di cui al comma 7 e dei limiti quantitativi di cui al comma 8.*
- 3. I rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani*
- 4. La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti*
- 5. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani.*
- 6. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 39.*
- 7. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:*

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)
Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

8. In conformità ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 47-14763, (opportunamente parametrati ai quantitativi di produzione del Comune di Soriso) sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, di cui al precedente comma 7, derivanti da utenze non domestiche la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:
- a) per i rifiuti di cui al comma 7 che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo
 - b) per i rifiuti di cui al comma 7 che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferite alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica):

	categorie di attività	quantità (kg/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,67
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,67
3	Esposizioni, autosaloni	0,83
4	Alberghi con ristorante	2,92
5	Alberghi senza ristorante	1,67
6	Case di cura e riposo	3,34
7	Uffici, agenzie, studi professionali	2,50
8	Banche ed istituti di credito	1,25
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,50
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,92
11	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	2,50
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50
13	Attività industriali con capannoni di produzione	2,60
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,34
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	13,76
16	Bar, caffè, pasticceria	10,84
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,26
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,42
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,60
20	Discoteche, night-club	2,92
21	Attività agricole	8,34

9. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari, il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse. Per tali utenze selezionate la quota variabile della tariffa sarà determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione della quota fissa secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
10. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 8, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata

dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

- 11. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'art. 9.*
 - 12. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in forma differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.”*
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)